

SENTENZA n. 1 /2010

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Cons. Claudio Zucchelli | Presidente |
| - Avv. Francesco de Beaumont | Componente |
| - Cons. Ermanno de Francisco | Componente |
| - Cons. Eugenio Mele | Componente |
| - Cons. Nicola Russo | Componente - Relatore - |
| - Cons. Michele Corradino | Componente |

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello n. 26/09, proposto dal dott. Pier Lorenzo Costa - licenza C.S.A.I. di concorrente conduttore, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Galluzzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via G. Antonelli n. 3,

per l'annullamento

della decisione n. 6 dei Commissari Sportivi, emessa il 25 ottobre 2009 in occasione della 300 km Auto storiche, consistente nella esclusione del concorrente n. 22/Costa dalla classifica della gara, per non aver rispettato la penalità inflitta.

FATTO

E' impugnata la decisione n. 6 dei Commissari Sportivi emessa in data 25 ottobre 2009 a conclusione della gara relativa alla 300 km Auto storiche svoltasi presso l'Autodromo di Vallelunga.

Tale decisione è così motivata: << Il Collegio dei Commissari Sportivi:

Visto il rapporto dei commissari di gara, postazione nr. 8b dove risulta che il concorrente n. 22 ha tamponato il concorrente n. 37 superandolo,

Considerato che al concorrente n. 22 è stata applicata la penalità del Drive through ma la stessa non è stata rispettata,

DECIDE di escludere il concorrente n.22/Costa dalla classifica della gara per non aver rispettato la penalità inflitta >>.

Afferma l'appellante che mentre era alla guida della vettura Lotus Elan S2, contrassegnata dal n. 22, trovandosi in prima posizione di classe, nonché seconda assoluta, all'apprestarsi della conclusione del suo 60° giro, affrontava il doppiaggio della vettura BMW 2002 T.I., contrassegnata dal n. 37, alla quale era stato preavvertito dai commissari di percorso l'imminente sorpasso. Allorquando aveva superato, all'interno della curva, il punto di corda, ormai in fase di accelerazione la doppiata n. 37, dall'estremo margine destro della pista, chiudeva verso l'interno la sua traiettoria di percorrenza, portandosi verso sinistra con manovra imprevedibile da parte del Costa, causando la n. 37 un urto tra la parte anteriore destra del paraurti della n. 22 ed il passaruota posteriore sinistro della n. 37.

Tanto premesso, l'appellante deduce che sarebbe evidente l'errore commesso dai commissari di percorso e, quindi, dai commissari sportivi, laddove hanno qualificato la condotta come "tamponamento" da parte della n. 22 alla n. 37 e, a conferma di ciò, richiama il filmato integrale dell'incidente di gara, di cui chiede, previa acquisizione, la visione da parte del Collegio in udienza.

Inoltre, risulterebbe provato dall'esame dei dati cronologici di gara, di cui pure chiede l'acquisizione, che al momento dell'incriminato sorpasso la n. 37 risultava in ritardo di 7 giri dal primo assoluto e già in precedenza doppiata dalla n. 22, per cui, ai sensi dell'art. 123 ter R.N.S. lettere C e D appare evidente il mancato rispetto da parte del concorrente n. 37 di tali norme, non avendo mantenuto la propria traiettoria e non avendo agevolato il sorpasso, dovendo, invece, cedere, in quanto doppiato, immediatamente il passo al conduttore doppiante, peraltro non avendo nemmeno rallentato l'andatura.

Chiede, inoltre, l'appellante, in via istruttoria, disporsi prova per testi sulle modalità del sinistro, indicando quali testi i commissari di gara addetti alla postazione n. 8b, nonché sulla circostanza

dell'avvenuta esposizione della bandiera nera, indicando quale teste il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, dott. Romano Fazio.

Deduce il vizio di nullità assoluta per inesistenza dell'addebito inflittogli, nonché i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, c. 3, e art. 4 della Legge n. 241/90;
- 2) Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione;
- 3) Contraddittorietà, nel provvedimento impugnato, tra motivi e dispositivo;
- 4) Mancata applicazione della norma di cui all'art. 165 R.N.S. e dell'appendice alla NS 16 art. 4.1.1 lett. D, in combinato disposto con l'art. 123 ter.

In vista dell'udienza di discussione del 16 dicembre 2009, l'appellante ha depositato una memoria conclusiva, richiamando i motivi di ricorso e ribadendo le conclusioni già rassegnate; afferma, in particolare, che la mancata esecuzione della penalità del drive through, peraltro non seguita dall'esposizione di bandiera nera, non può essere valutata da questo Tribunale, in quanto il tamponamento costituisce premessa inesistente per l'applicazione della sanzione, da considerarsi affetta da nullità assoluta. Deposita, inoltre, 4 fotografie post gara della vettura n. 22.

All'udienza del 16 dicembre 2009 il Collegio ha disposto prova per testi sulle circostanze articolate dall'appellante, ammettendo a testimoniare il dott. Romano Fazio, Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, che ha adottato il provvedimento di esclusione impugnato, nonché ha disposto la visione del filmato relativo alle modalità del presunto contatto tra le due vetture.

All'udienza del 13 gennaio 2010 è stato ascoltato il teste dott. Romano Fazio, il quale, a domanda del Presidente del TNA, relativamente alla certezza della esposizione della bandiera nera, nonché alla certezza dell'osservanza, da parte del concorrente, della sanzione "Drive Through", ha dichiarato di non avere tale certezza, poiché si trovava in una postazione che non consentiva la verifica di quanto richiesto.

E' stata, quindi, presa visione del filmato in questione.

L'Avv. Galluzzo per l'appellante ha esposto le motivazioni del ricorso, sostenendo l'insussistenza dei fatti addotti che hanno portato all'esclusione dalla classifica del concorrente Costa.

La Procura Federale ha chiesto, invece, il rigetto del ricorso proposto dal Costa, sostenendo che non è stata osservata da parte del concorrente la sanzione inflitta del drive through.

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per il seguente ordine di considerazioni.

Le penalità che possono essere inflitte al pilota riguardano numerose scorrettezze, quali la partenza prematura, viaggiare senza il limitatore inserito nella pit lane, causare un incidente, ostruire la pista volutamente, ignorare le bandiere di tutti i colori.

Nella specie, è stata inflitta la sanzione dell'esclusione dalla classifica della gara, in quanto, a causa di un presunto tamponamento avvenuto durante un sorpasso, non è stata rispettata la penalità del "drive-through" (letteralmente "guida attraverso"), che richiede al pilota di entrare nella pit lane, viaggiare dentro la corsia a velocità limitata e uscire senza fermarsi ai box (essa si distingue dalla penalità dello "stop and go", che dura dieci secondi e richiede al pilota di entrare nella pit lane, fermarsi nel suo posto e uscire di nuovo: durante questo tempo i meccanici della scuderia non possono compiere aggiustamenti alla vettura).

Per questa penalità del "drive-through" (come anche per lo "stop and go") il pilota ha tre giri di tempo per scontare la punizione ricevuta e se non rientra entro tre giri riceve la "bandiera nera", il cui uso implica le punizioni più severe da scontare e che può condurre - se viene ignorata qualsiasi penalità in pista o per irregolarità tecniche di ogni sorta - alla squalifica dalla gara, con la conseguenza che il risultato eventualmente ottenuto non conterà per la classifica ed il campionato per cui si concorre.

Ora, nella specie, non solo sulla base della visione del filmato, non risulta esservi stato il contestato tamponamento (in quanto, come fondatamente dedotto dall'appellante, era semmai la vettura doppiata n. 37 a dover cedere il passo alla doppiante n. 22), ma, quel che più rileva, sia dal

contenuto del provvedimento di esclusione impugnato, sia dalla testimonianza acquisita, ad opera del Presidente dei Commissari Sportivi, dott. Romano Fazio, non risulta in alcun modo che il pilota della vettura n. 22 abbia ricevuto la bandiera nera, che, invece, ove applicata, avrebbe dato la certezza a questo Collegio dell'avvenuto mancato rispetto da parte del pilota della penalità del drive-through e avrebbe, quindi, giustificato la decisione di esclusione emessa.

Per tali assorbenti considerazioni l'appello in esame deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla CSAI al fine della restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2010

IL PRESIDENTE Cons. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE Cons. Nicola Russo

Il Segretario del T.N.A. Dott. Ottavio Busardò

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25/02/ 2010

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Claudio Zucchelli | Presidente relatore |
| Francesco De Beaumont | Componente |
| Eugenio Mele | Componente |
| Nicola Russo | Componente |

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 21/09, promosso dal concorrente Ninci Gianna, per il figlio minore e conduttore Piccini Alessio, con il patrocinio dell'Avv. Marco Barboncini, avverso la classifica finale del Campionato regionale toscano 2009 – Categoria 60 Mini Karting, del 15 settembre 2009, nella parte in cui ivi è attribuito il bonus di 10 punti al conduttore D'Angelo Antonio, per l'effetto risultato vincitore di detto Campionato regionale con punti 126 davanti al conduttore Piccini Alessio, secondo classificato con punti 120,5.

FATTO

L'appellante di cui in epigrafe, per conto del proprio figlio minore e conduttore di Mini Kart Piccini Alessio, impugna in questa sede la classifica finale del Campionato regionale toscano 2009 – Categoria 60 Mini Karting, pubblicata sul sito della Federazione Italiana Karting il 15 settembre 2009, nella parte in cui in detta classifica viene riconosciuta l'attribuzione del bonus di 10 punti al conduttore D'Angelo Antonio ai sensi della Norma Supplementare Karting n. 9, per aver preso la partenza nella prova di qualificazione della selezione di zona al trofeo nazionale della classe 60 c.c. Mini Kart, svoltasi il 4 e 5 luglio 2009 sul circuito di Nizza Monferrato.

Per effetto dell'attribuzione di tale bonus, il D'Angelo si colloca al primo posto e risulta vincitore del predetto Campionato regionale con punti 126, mentre al secondo posto si colloca il conduttore Piccini Alessio, qui ricorrente, con punti 120,5.

Evidentemente, in caso di accoglimento del gravame e di annullamento del predetto bonus di 10 punti, il punteggio che residuerebbe al controinteressato D'Angelo sarebbe inferiore a quello del Piccini, che risulterebbe perciò vincitore della categoria in discorso.

Assume parte ricorrente che, essendo stato adottato in danno del D'Angelo il provvedimento di esclusione dalla suindicata competizione del 4 e 5 luglio 2009, nessun bonus avrebbe potuto essergli attribuito, l'art. 166 del R.N.S. escludendo ogni possibilità di conservazione di qualsiasi beneficio ottenuto in competizioni da cui si sia stati esclusi.

La causa è stata trattata da questo Tribunale all'udienza del 24 novembre 2009, in esito alla quale con ordinanza n. 4/2009 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Antonio D'Angelo.

Ottemperato l'incombente, alla successiva udienza del 16 dicembre 2009 si è costituito il Sig. D'Angelo Marcello, per il figlio minore D'Angelo Antonio, con il patrocinio dell'Avv. Daniele Maggese, per resistere al presente gravame.

A tale udienza, la parte resistente eccepiva fra l'altro la decadenza della controparte dal gravame, per non aver impugnato per tempo la classifica della gara del 4 e 5 luglio 2009; se non altro, perché dall'esito di una successiva competizione svoltasi a Sarno (NA) il 28 e 29 agosto 2009 si sarebbe potuto evincere con certezza la preventiva attribuzione al D'Angelo del bonus qui contestato.

Infine la Procura federale, su invito formulato in tale udienza da questo Tribunale, chiedeva alla Federazione italiana karting di specificare la data in cui sia avvenuta la prima pubblicazione di una classifica del Campionato per cui è causa, in cui fosse riportata l'attribuzione al D'Angelo del bonus per aver partecipato alla selezione di zona di Nizza Monferrato, altresì specificando ogni significativa circostanza in merito.

Tuttavia la Federazione italiana karting, con nota del 8 gennaio 2010, riscontrava la richiesta istruttoria della Procura federale C.S.A.I. significando di non essere in grado, "per problemi di carattere tecnico, ... di fornire le informazioni richieste".

Dalle parti, parimenti onerate dal Tribunale di concorrere a detto accertamento, neppure sono pervenuti significativi elementi ulteriori in merito.

Infine, all'udienza del 13 gennaio 2010, relatore il Presidente Zucchelli, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Risulta dalla narrativa in fatto che precede che è rimasta in effetti indimostrata, nel giudizio svoltosi davanti a questo Tribunale, la data di prima pubblicazione degli atti da cui la parte qui ricorrente avrebbe dovuto acquisire conoscenza dell'attribuzione del controverso bonus di 10 punti al D'Angelo.

Sicché non è dato riconnettere in modo certo alcuna decadenza al decorso del tempo successivo alla gara di Nizza Monferrato del 4 e 5 luglio 2009, e fino alla data di proposizione del presente gravame (annunciato il 15 settembre 2009 avverso la classifica di cui in epigrafe, in pari data pubblicata sul sito della C.S.A.I.).

Vanno perciò disattese le eccezioni di decadenza formulate dal controinteressato, per difetto di prova (il cui onere non può che porsi a carico della parte che detto fatto estintivo ha dedotto, e dunque del D'Angelo).

2. – Nel merito, il gravame in esame è infondato.

Non è controversa, in punto di fatto, la circostanza che il D'Angelo abbia riportato, nelle gare svoltesi a Nizza Monferrato il 4 e 5 luglio 2009, la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione, per non aver osservato una segnalazione di bandiera nera con disco arancione esposta dal direttore di gara nel corso di una manche di qualificazione.

Neppure v'è dubbio che l'esclusione dalla manifestazione comprenda ogni porzione di essa, dunque anche la relativa parte che diede origine alla concessione del bonus de quo.

Invero, l'art. 166 del R.N.S., riferito alla "esclusione dalla competizione o dalla classifica" (che, com'è ivi specificato, "può essere decisa prima, durante o al termine della competizione", "d'ufficio o su reclamo di altro concorrente", nonché "successivamente alla

competizione, dalla CSAI in sede di omologazione dei risultati”), al quinto comma stabilisce che: “i premi in denaro eventualmente percepiti dall’escluso devono essere immediatamente inviati alla CSAI”, mentre “I premi d’onore o in natura devono essere trattenuti dagli Organizzatori”.

D’altra parte, ai sensi dell’art. 67-bis, lettera I), primo comma, “i premi previsti per ogni competizione possono essere in denaro, in oggetti o d’onore”.

L’art. 6 della Norma supplementare karting n. 9 stabilisce, all’ultimo comma, che “i conduttori che hanno preso la partenza nelle prove di qualificazione delle Selezioni di Zona a Trofeo Nazionale della cl. 60 c.c. Mini Kart ed alla Coppa CSAI della 60 c.c. Baby Kart di cui alla precedente NSK 2, acquisiscono il bonus seguente: Selezioni di Zona cl. 60 c.c. Mini Kart – Punti 10; Selezioni di Zona cl. 60 c.c. Baby Kart – Punti 10”.

3. – Tuttavia, non sembra al Collegio che tale bonus possa considerarsi ricompreso, almeno in senso lato, tra alcuno dei premi di cui al cit. art. 67-bis; né, in particolare, tra i premi d’onore.

Conseguentemente, ad esso non può ritenersi applicabile neppure la previsione del cit. art. 166, dettata con esclusivo riguardo ai premi e non al bonus.

Quest’ultimo, al contrario, è attribuito dalla cit. N.S.K., art. 6, a fronte della mera circostanza di aver “preso la partenza nelle prove di qualificazione”; dizione che, nella sua chiara letteralità, sembra prescindere da ogni successiva vicenda, ivi inclusa l’eventualità che il concorrente sia stato, successivamente, escluso dalla competizione o dalla classifica.

È, in altri termini, la mera partecipazione che, per il chiaro tenore della disposizione da ultima citata, attribuisce il diritto al bonus in discorso.

Il quale, dunque, è stato correttamente attribuito al D’Angelo, a onta dell’esclusione a lui successivamente comminata nell’ulteriore corso della competizione.

4. – In conclusione, l’appello va respinto, siccome infondato.

Per l’effetto, va ordinato l’incameramento del deposito cauzionale in danno della parte ricorrente soccombente, ai sensi del regolamento.

P.Q.M.

il Tribunale Nazionale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe indicato e ordina l’incameramento del deposito cauzionale versato dalla parte ricorrente soccombente.

Manda alla C.S.A.I. per l’adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2010.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A. ED ESTENSORE

(Pres. Claudio ZUCCHELLI)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.03.2010 _____

Il Segretario del T.N.A.

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Claudio ZUCCHELLI | Presidente |
| Francesco DE BEAUMONT | Componente |
| Ermanno DE FRANCISCO | Componente |
| Eugenio MELE | Componente relatore |
| Nicola RUSSO | Componente |

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

nel procedimento in grado di appello proposto da DE GIACOMI Alex

c o n t r o

la decisione n. 12 del 2010, “in parte qua” del Giudice sportivo di condanna dell’appellante alla pena della sospensione della licenza per un periodo di quarantacinque giorni e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

F A T T O

Il presente appello è proposto nell’interesse del sig. De Giacomi Alex e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe del giudice sportivo.

Rileva in proposito l’appellante che, durante la gara svoltasi a Gordona il 29 marzo 2009, dopo alcuni urti di un altro concorrente, il sig. Alagna Ferruccio, veniva da questi avvicinato e colpito con un pugno a parco chiuso; al che l’appellante reagiva per difendersi, ma il giudice sportivo riteneva la responsabilità di entrambi e, sebbene quella del De Giacomi fosse ritenuta di minore intensità, lo condannava con la sanzione indicata in epigrafe.

Contro detta decisione, insorge l’appellante rilevando che non è stata disposta l’audizione di un teste richiesto (Danti Fabio), violandosi in tal modo il diritto dello stesso ad una compiuta difesa.

Eccepisce altresì l’appellante l’erroneità della decisione del giudice sportivo in ordine alla sua responsabilità in quanto lo stesso, come emerge dalle

dichiarazioni rese, non ha avuto alcuna responsabilità nella colluttazione, e la sua reazione all'offesa altrui è stata determinata soltanto dalla necessità di difendere la propria incolumità, mentre l'irrogazione della pena ha violato il principio di proporzionalità, considerata la dirittura dimostrata dallo stesso nel corso della sua carriera di pilota.

Infine, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto nei suoi confronti la misura della sospensione condizionale della sanzione irrogata, in considerazione dell'incensuratezza dello stesso e della correttezza dimostrata dal medesimo durante il corso delle sue attività agonistiche.

La procura federale si costituisce nel presente giudizio e resiste all'appello, presentando uno specifico precedente.

All'udienza del 5 maggio 2010, le parti discutono la causa. Il difensore dell'appellante dichiara di rinunciare alla richiesta di sospensione della decisione appellata ed insiste per il resto per l'accoglimento,

La Procura si oppone all'accoglimento ma non si oppone all'eventuale concessione della misura della sospensione condizionale della sanzione.

La causa passa in decisione al termine della discussione.

DIRITTO

L'appello proposto è in gran parte infondato.

Va rilevato, infatti, che l'insieme dei fatti che si sono susseguiti nel corso della gara e del post gara hanno avuto delle fasi concitate durante il corso delle quali le due parti non hanno esitato a manifestare clamorosamente e vigorosamente i loro punti di vista; che da una parte o dall'altra sia stato dato inizio alla baruffa è fatto poco significativo, se non per l'applicazione della misura sanzionatoria; quello che rileva è che l'agonismo manifestatosi in gara ha avuto poi un seguito nell'ambito dei box in cui i fatti fisici hanno avuto la prevalenza sulla correttezza sportiva.

Né può essere accettata integralmente la versione dei fatti fornita dall'appellante che la sua reazione è stata dovuta a legittima difesa ("vim vi repellere licet"), sia perché la reazione, come ha correttamente evidenziato il

primo giudice, è stata ben superiore ad una reazione di contenimento, manifestandosi invece in una vera e propria reazione offensiva, e sia perché essa è conseguita con notevole immediatezza rispetto all'offesa, tanto da potersi considerare come contestuale nell'ambito di una vera e propria zuffa.

I fatti, dunque come accertati (nei limiti della possibilità dell'accertamento) hanno denotato in ogni caso uno scarso autocontrollo che non può non essere censurato, per cui la sentenza va, sul punto, confermata.

La mancata ammissione del testimone a difesa, decisa dal primo giudice, appare in questa sede non censurabile, in quanto, lo stesso ha ritenuto che i fatti fossero abbastanza chiari e non bisognevoli di alcun accertamento sulla base di prove testimoniali, che del resto poco avrebbero potuto aggiungere alla vicenda, così come conosciuta.

Va, invece, riformata, la sentenza del giudice sportivo, nella parte di essa, nella quale non ha concesso la sospensione condizionale della sanzione.

Infatti, l'appellante De Giacomi è assolutamente incensurato relativamente a sanzioni sportive e il suo comportamento precedente non ha mai dato luogo a scorrettezze rilevate, per cui sussistono tutti gli elementi per considerare che la vicenda esaminata sia un fatto eccezionale, difficilmente ripetibile da parte dell'appellante e il Tribunale ritiene, pertanto, opportuno concedere la misura della sospensione condizionale della sanzione.

L'appello va, pertanto, accolto solo relativamente alla parte in cui non si concede la misura della sospensione condizionale della sanzione irrogata.

P:Q:M:

Il Tribunale Nazionale di Appello accoglie l'appello in parte e, per l'effetto, dispone la sospensione condizionale della sanzione irrogata.

Dispone la restituzione della cauzione.

Così deciso in Roma il 5 maggio 2010..

Il Presidente

Il Relatore

Il Segretario

SENTENZA n. 4 /2010

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Cons. Claudio Zucchelli | Presidente |
| - Avv. Francesco de Beaumont | Componente |
| - Cons. Ermanno de Francisco | Componente |
| - Cons. Eugenio Mele | Componente |
| - Cons. Nicola Russo | Componente - Relatore - |
| - Cons. Michele Corradino | Componente |

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 02/2010, proposto dai sigg.ri Governali Salvatore, Governali Giovanni, Cimò salvatore, Sabatino Antonino, Oliveti Paolo, Di Giorgio Emanuele, Sabatino Teodoro, Guarino Bernardo, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Di Lorenzo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Corleone, via Carmine n. 3,

per la riforma

delle sentenze del Giudice Sportivo nn. 59/09, 60/09, 61/09, 62/09, depositate in segreteria il 15 dicembre 2009, comunicate in data 22 febbraio 2010, con le quali gli appellanti sono stati condannati alla sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno per la violazione dell'art. 7 bis RNS.

FATTO e DIRITTO

Oggetto di impugnazione sono le sentenze del Giudice Sportivo n. 59, 60, 61, 62, depositate in segreteria il 15 dicembre 2009, con le quali gli odierni appellanti sono stati condannati alla sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno per violazione dell'art. 7 bis RNS, a seguito del deferimento da parte della Procura Federale, con provvedimento emesso a conclusione del procedimento di indagine n. 80/09, per avere, in qualità, rispettivamente, di primo e secondo conduttore, partecipato al 6° Rally del Sosio, svoltosi il 19 luglio 2009, con una vettura non conforme al peso prescritto.

La Segreteria di questo TNA ha più volte invitato il difensore degli appellanti a rispettare pedissequamente quanto disposto dall'art. 183 del Regolamento Nazionale Sportivo in ordine alle modalità di presentazione dell'appello e, segnatamente, per quanto attiene al versamento del deposito cauzionale e la causa è stata invero rinviata più volte per consentire detto adempimento, che, tuttavia, sino alla data della odierna discussione non è stato effettuato.

L'appello è inammissibile.

In via preliminare va, infatti, affermato che la normativa che regola le modalità dell'appello è espressa nell'art. 183 del Regolamento Nazionale Sportivo, che, tra gli altri adempimenti, impone alla lettera A1 (deposito cauzionale) che ogni ricorso deve essere accompagnato dall'importo del deposito cauzionale fissato dalla CSAI e al comma 6 che il mancato rispetto dei termini e delle procedure di cui alle successive lettere A), B), C) e D) comporta la non ammissibilità dell'appello.

Tale prescrizione di cui alla lettera A), riguardante il versamento del deposito cauzionale (A1), espressamente prevista per gli appelli avverso le decisioni del Collegio dei commissari sportivi, è testualmente richiamata - e quindi si applica - anche per gli appelli - come quello in questione - avverso le decisioni dell'Ufficio del Giudice Sportivo (B), nonché per gli appelli avverso le decisioni degli organi centrali della CSAI (C), mentre è espressamente esclusa (nel senso che è escluso il versamento del deposito cauzionale) solo per i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio Direttivo del Gruppo Giudici di Gara (D), nonché per i ricorsi in materia elettorale (E).

Nella specie, come si è detto, la Segreteria di questo TNA ha provveduto a richiedere più volte il versamento del deposito cauzionale, come previsto dall'art. 183 e l'udienza è stata rinviata più volte a tal fine, senza che, tuttavia, sia stato dato corso al prescritto adempimento, previsto a pena di inammissibilità.

L'appello, pertanto, deve ritenersi inammissibile, con ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello in epigrafe, con ogni conseguente statuizione.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla CSAI anche per il recupero del deposito cauzionale non versato.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2010

IL PRESIDENTE Dr. Claudio Zucchelli

L'ESTENSORE Dr. Nicola Russo

Il Segretario del T.N.A. Dott. Francesco Pantano

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 6 luglio 2010

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Claudio Zucchelli | Presidente |
| Ermanno de Francisco | Componente – relatore |
| Eugenio Mele | Componente |
| Nicola Russo | Componente |

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento in appello n. 25/09, proposto da Autorlando Sport s.r.l. avverso la decisione 3 ottobre 2009, n. 7, del Collegio dei commissari sportivi dell'Autodromo internazionale di Monza che ha sanzionato la vettura n. 4 della società appellante con l'esclusione dalla manifestazione International GT Open 2009, per avere la predetta vettura corso durante le prove di qualificazione con benzina non conforme.

FATTO

Esponde l'appellante di aver partecipato alla manifestazione indicata in epigrafe, venendone però esclusa con l'impugnato provvedimento, per aver asseritamente fatto uso di benzina non conforme a quella, fornita dalla Shell, obbligatoriamente da utilizzare in via esclusiva in tale manifestazione.

Impugna in questa sede l'indicato provvedimento di esclusione, contestando in punto di fatto – in disparte le ulteriori questioni di diritto, in punto di interpretazione del regolamento, che saranno esaminate *infra* – di aver effettivamente utilizzato benzina non conforme, che tutt'al più avrebbe potuto essere presente e rinvenuta nel serbatoio solo "in tracce", per l'eventuale omissione del "lavaggio" del serbatoio, che la parte assume comunque di aver svuotato dopo l'uso per una precedente competizione.

La parte appellante e la Procura federale hanno effettuato, sul punto, autonomi accertamenti tecnici di esito contrastante.

Conseguentemente, questo Tribunale Nazionale di Appello, al fine di conoscere e valutare la situazione effettivamente verificatasi e dovendo evidentemente prescindere dagli incompatibili esiti degli esami tecnici svolti dalle due parti, con due successive ordinanze istruttorie (n. 5 del 2 dicembre 2009 e n. 1 del 10 febbraio 2010) ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica

d'ufficio, infine demandandone lo svolgimento all'Ing. Michela Costa, dell'Istituto Motori del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In data 1 giugno 2010 l'elaborato peritale è pervenuto alla Segreteria, e alla successiva udienza del 6 luglio c.a. la causa, previa discussione orale, è stata assegnata in decisione.

DIRITTO

Questo Tribunale ha posto al consulente il seguente quesito: *“Esaminati i campioni di carburante ritualmente conservati, dica il consulente:*

1) se la benzina rinvenuta nel serbatoio della vettura di parte appellante fosse costituita, per una significativa percentuale che il consulente nei limiti del possibile avrà cura di quantificare, da carburante diverso da quello fornito dall'organizzazione di gara e obbligatoriamente da utilizzare durante la manifestazione stessa;

2) se, conseguentemente, debba ritenersi che le risultanze di cui al quesito n. 1 siano state determinate da mancato svuotamento del serbatoio dalle benzine eventualmente diverse utilizzate in altre manifestazioni pregresse; ovvero se, invece, dette risultanze siano compatibili con una mera omissione di lavaggio del serbatoio della vettura”.

Nessun rilievo essendo stato formulato dalle parti in ordine al rispetto del contraddittorio nell'ambito delle operazioni peritali, l'Ing. Michela Costa ha depositato l'elaborato peritale demandatole pervenendo alle seguenti conclusioni: sulla base dei valori differenziali dei componenti delle due benzine presenti nel campione di carburante rinvenuto nel serbatoio dell'auto di parte appellante (quella fornita dall'organizzazione di gara e quella precedentemente ospitata nel serbatoio della stessa auto), la composizione delle quali benzine *“differisce principalmente nei valori relativi alla classe dei composti ossigenati”*, il consulente dell'Ufficio ha accertato che *“la percentuale in volume del composto MTBE presente nel campione Autorlando, considerata la percentuale presente nel campione Shell URT102 [ossia quella fornita dall'organizzazione di gara], è spiegabile solo con ipotizzando una diluizione dei quest'ultima con un'altra benzina, o altro composto, in quantità pari ad un minimo di 30 litri, ogni cento litri di benzina Shell. Questo dato corrisponde ad una diluizione del 23% ($0,23=30/[100+30]$) con benzina, o altro composto, non contenente MTBE. La diluizione sarebbe addirittura maggiore se il diluente presentasse una percentuale di MTBE maggiore di zero, come accade nelle benzine generalmente utilizzate”.*

È dunque di piena evidenza –alla stregua delle risultanze degli esami peritali, che non evidenziano vizi logici di sorta e che, pertanto, questo Tribunale ritiene di integralmente condividere e far proprie – che non si possono certamente considerare “tracce” le quantità di benzina non conforme a quella fornita

dall'organizzazione di gara che sono state identificate nel campione di carburante estratto dal serbatoio dell'auto in esame.

Sebbene ciò non rilevi ai fini del decidere – nel senso che il concorrente va sanzionato a prescindere da ciò – merita ulteriormente menzionarsi l'avviso espresso dal consulente dell'Ufficio, secondo cui la benzina non conforme presente nell'indicata misura nel serbatoio sarebbe in grado di determinare un certo incremento prestazionale del motore, grazie a *“una maggiore resistenza alla detonazione della benzina”*.

La rilevata percentuale di benzina non conforme esclude in radice ogni fondatezza dell'assunto difensivo in base al quale non si sarebbe incorsi in altra violazione, che nel non aver lavato il serbatoio all'esito di una precedente competizione (assunto di cui avrebbe avuto senso discutere solo qualora la percentuale di benzina non conforme fosse stata inferiore a, o al più dell'ordine di, un punto percentuale, o forse poco più).

Al contrario, nella specie si tratta – nella migliore delle ipotesi e, dunque, anche non risultando accertato il dolo specifico di voler trarre vantaggio da un carburante più performante – nell'aver lasciato nel serbatoio dell'auto una rilevante quantità della benzina precedentemente utilizzata (certamente in modo del tutto consapevole, data la quantità percentuale che ne è stata riscontrata); con ciò contravvenendosi al dovere di svuotare (pur se non di “lavare”) il serbatoio stesso, prima di riempirlo con la benzina fornita dall'organizzazione di gara, allorché, come nel caso di specie, quest'ultima debba essere utilizzata, ai sensi del regolamento, in via esclusiva.

Sicché il gravame in esame è destituito di ogni fondamento, per quanto attiene ai relativi motivi volti a sostenere, in punto di fatto, l'assenza di sostanziale difformità tra il carburante utilizzato e quello fornito dall'organizzazione di gara e che avrebbe obbligatoriamente dovuto utilizzarsi.

A non diversa conclusione deve peraltro pervenirsi anche per quanto riguarda le deduzioni in diritto svolte nello stesso gravame; con cui l'appellante sostiene che la sanzione inflitta non sarebbe conforme a quella stabilita dal regolamento di gara, in ragione di una presunta discordanza tra il relativo testo in lingua inglese e quello in lingua spagnola, e stante la prevalenza attribuita a quest'ultimo in caso di contrasto.

In tesi di parte appellante, l'uso di carburante non conforme – da ritenere ormai accertato, alla stregua di quanto sopra – potrebbe comportare l'esclusione dalla manifestazione solo alla stregua della versione in lingua inglese del regolamento sportivo del campionato International GT Open 2009; laddove invece, alla stregua della sua versione in lingua spagnola (cui andrebbe data prevalenza), non avrebbe potuto irrogarsi sanzione più grave dell'esclusione dalla singola “prova”, ossia dalla prima sessione delle prove di qualificazione.

Questo Tribunale non ritiene di poter seguire siffatta prospettazione; in cui rileva un'impropria e strumentale assimilazione del termine spagnolo "prueba" all'italiano "prova".

È da escludere, al contrario, che nella specie vi sia una reale discordanza tra il testo inglese e quello spagnolo.

La Procura federale ha depositato lo stralcio di un dizionario linguistico on line ("sapere.it"), da cui emerge che il termine spagnolo "prueba" – oltre ai significati generali di "prova, indizio, assaggio, campione", e a quelli specifici del campo giuridico come "prova, testimonianza", di quello teatrale come "prova" e di quello medico come "analisi, esame medico" – nel significato tecnico proprio delle competizioni sportive avrebbe il significato di "competizione".

L'esclusione dalla "prueba" (di cui al testo spagnolo) non avrebbe, dunque, alcun diverso significato di quella dell'esclusione dalla "race" (di cui al testo inglese), termine da intendersi nella specie come equivalente di "meeting".

L'assunto della Procura federale – che in effetti non può ragionevolmente fondarsi esclusivamente sulla lettura di un dizionario linguistico – trova invero piena conferma nell'esegesi sistematica del regolamento della competizione.

Dirimente, in tal senso, appare il punto 25.14 dello stesso regolamento (si evidenzia che tutto il punto 25 è relativo alla disciplina del carburante), ove si legge che "el precio de los vales será establencido en el tablon de avisos de la prueba" (in inglese: "the price of the tickets will be showed on the notice board of the meeting"): non sarebbe seriamente sostenibile che il prezzo del biglietto [per la fornitura del carburante ufficiale da utilizzare nella manifestazione] sarà indicato nella bacheca della singola prova; mentre è ovvio che il riferimento concerna la bacheca ufficiale della manifestazione.

Risulta perciò indubitabile che il termine "prueba" (non solo e non tanto in lingua spagnola, quanto soprattutto nel punto 25 del Regolamento in questione) è usato nel senso di "manifestazione": sicché è da questa che, conformemente a detto regolamento, l'appellante è stata correttamente esclusa, in ragione della rilevata – e qui verificata – difformità sostanziale del carburante utilizzato in gara.

In conclusione, l'appello deve essere disatteso in ogni suo motivo.

Ne consegue, in una con l'incameramento della cauzione, la messa a definitivo carico di parte appellante delle spese dell'espletato incombente istruttorio, liquidate in dispositivo nella misura richiesta dal consulente.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello; dispone l'incameramento della cauzione; liquida in favore dell'Istituto Motori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ufficio di appartenenza dell'Ing.

Michela Costa, il complessivo importo di € 3.000,00 (Tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti e comprensivo dell'eventuale acconto, ponendo il relativo onere a carico di parte appellante; autorizza la restituzione, se richiesta, del campione di benzina o, in difetto, il relativo smaltimento.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2010.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.

L'ESTENSORE

(Cons. Claudio ZUCCHELLI)

(Cons. Ermanno de FRANCISCO)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.08.2010

Il Segretario del T.N.A.

()